



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Allegato alla Circolare n. 29 del 12/07/2019

**Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott. Virgilio Fenaroli
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota

LE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 la legge di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, il c.d. Decreto Crescita, per il quale si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse a completamento di quanto già anticipato con la Circolare n. 24 del 17 maggio 2019 e successive comunicazioni.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Articolo	Contenuto
Articolo 2	Revisione mini-IRES La legge di conversione ha modificato le percentuali di riduzione dell'aliquota IRES per gli anni 2022 portandola al 3,5% e seguenti portandola al 4%. Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto MEF da emanarsi entro 90 giorni.
Articolo 3	Deducibilità IMU Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 14, comma 1, D. lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall'IRAP) di impresa e di lavoro autonomo dal 2023 in misura integrale.
Articolo 3-bis, commi 1 e 2	Cedolare secca Viene abrogato l'obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca. In parallelo vengono abrogate anche le connesse sanzioni previste in caso di inadempimento.
Articolo 3-ter	Dichiarazione IMU e Tasi Slittano al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini IMU e Tasi, oggi fissati al 30 giugno.
Articolo 3-quater	Agevolazioni IMU e Tasi per gli immobili concessi in comodato Ai fini della fruizione delle agevolazioni IMU e Tasi, per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, viene meno l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.
Articolo 3-quinquies	Canoni non percepiti Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene introdotta la possibilità di poter fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento. Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2020 resta fermo che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito di imposta di pari importo.
Articolo 3-sexies	Premi Inail Viene introdotta una riduzione dei premi e dei contributi Inail, già previsti per il triennio 2019-2021, a decorrere dal 2023.
Articolo 4-bis, comma 1	Semplificazioni nei controlli formali delle dichiarazioni Con l'introduzione nell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 del nuovo comma 3-bis, viene previsto che in sede di controlli formali delle dichiarazioni, non possono più essere richiesti i documenti relativi a informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che non abbiano a oggetto la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Articolo 4-bis, comma 2	Rinvio termini presentazione dichiarazioni Slitta al 30 novembre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi (IRPEF, IRES e IRAP).
Articolo 4-ter	Trasmissione cumulativa dichiarazioni Viene previsto che l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere è una grave irregolarità che determina la revoca dell'abilitazione all'invio. Viene, inoltre, prevista la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del rilascio di un unico impegno a trasmettere. L'intermediario rilascia, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo che può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno è conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.
Articolo 4- quater	Versamenti unitari I commi 1 e 2 estendono, con applicazione a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore della legge e comunque non prima del 1° gennaio 2020, l'utilizzo del modello F24 anche alle tasse sulle concessioni governative e alle tasse scolastiche. Il comma 3 prevede l'utilizzo del modello F24, in sostituzione del bollettino postale, per alcuni enti pubblici, in riferimento all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF. Il comma 4 prevede il versamento cumulativo dell'addizionale comunale IRPEF da parte dei sostituti d'imposta per tutti i Comuni di riferimento. Con decreto MEF, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità attuative.
Articolo 4- octies	Obbligo di contraddittorio preventivo A decorrere dal 1° luglio 2020, viene introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio <i>ante</i> emissione di avviso di accertamento. Il nuovo articolo 5-ter, comma 1, D. lgs. 218/1997 stabilisce che l'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Ai sensi del comma 5, il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento, nel caso in cui il contribuente, in sede di impugnazione dello stesso, dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale. Inoltre, il comma 4 stabilisce un'ulteriore deroga nei casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Sempre l'articolo 5-ter, D. lgs. 218/1997, al comma 3 stabilisce che in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai

	chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. In parallelo, viene introdotta, con il nuovo comma 3-<i>bis</i>, articolo 5, D. lgs. 218/1997 una deroga agli ordinari termini di decadenza per la notificazione dell'accertamento, ma a condizione che l'avviso sia preceduto o da un invito al contraddittorio o da un'istanza del contribuente a seguito di processo verbale. In tali casi, se tra la data di comparizione e quella di decadenza dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine per la notificazione è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di 120 giorni.
Articolo 4- <i>decies</i>	Ravvedimento parziale Con norma di interpretazione autentica, concretizzata con l'inserimento dell'articolo 13-<i>bis</i>, D. lgs. 472/1997, viene previsto che il precedente articolo 13, limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, deve essere letto nel senso che l'istituto del ravvedimento operoso si applica anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, a condizione che il versamento della parte dell'imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.
Articolo 5- <i>bis</i>	Pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno Vengono apportate alcune modifiche al regime agevolativo di cui al nuovo articolo 24-ter, Tuir, introdotto con la Legge di bilancio per il 2019, previsto per i titolari di redditi da pensione estera che si trasferiscono la propria residenza nei piccoli Comuni del Mezzogiorno. In particolare, vengono esclusi i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di circoscrivere il perimetro dell'agevolazione. Viene, inoltre, allungato da 5 a 9 periodi di imposta la validità dell'opzione che diviene valida anche in caso di versamento tardivo dell'imposta sostitutiva. Fermo restando che l'opzione è revocabile e che nel caso di revoca sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti, viene previsto, in sede di conversione, che pur rimanendo fermo che gli effetti dell'opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva, è possibile sanare l'irregolarità, con prosecuzione degli effetti dell'opzione, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce l'omissione. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate verranno individuate le modalità applicative.
Articoli 6 e 6- <i>bis</i>	Regime dei forfettari In sede di conversione è stata conferita efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista nel caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Sempre in sede di conversione, viene previsto che gli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti, che vogliono accedere al suddetto regime, non includono i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Articolo 7	Recupero edilizio

	Viene prevista un'ulteriore condizione per usufruire dell'agevolazione. In particolare, in caso di alienazione, a seguito a ristrutturazione, di fabbricati <u>suddivisi in più unità immobiliari</u> , l'agevolazione si applicherà solo ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.
Articolo 7-bis	Esenzione Tasi Con decorrenza 1° gennaio 2022, viene introdotta l'esenzione dal tributo locale per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita.
Articolo 7-ter	Sostegno alle PMI settore edile Viene introdotta la possibilità, per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, di accedere alla garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, anche quando siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come "inadempienze probabili" (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019.
Articolo 10, commi 1, 3 e 3-ter	Detrazione risparmio energetico Viene introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere "convertita" in un contributo di uguale ammontare da fruirsi nelle seguenti modalità: - sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati; - rimborso al fornitore in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D. lgs. 241/1997. In merito alla fruizione di tale sconto, la norma richiede l'esercizio di un'"opzione" facendo in tal modo capire che il fornitore, alla richiesta del contribuente, non è obbligato a concedere lo sconto stesso. Si tratta, in altre, parole, di un accordo consensuale tra le parti, con il quale il fornitore si dichiara disponibile a concedere lo sconto al proprio cliente. È bene evidenziare che la novità normativa in questione è già vigente dallo scorso 1° maggio 2019, anche se per la concreta applicazione sarà opportuno attendere l'apposito provvedimento direttoriale che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019 (e quindi entro il prossimo 30 luglio 2019). In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU. Con decorrenza 30 giugno 2019, viene prevista la possibilità di cessione del credito anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir).
Articolo 10-bis	Incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti Viene estesa la disciplina degli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, ai mezzi di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza. Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria.

Articolo 11- <i>bis</i>	Modifiche al regime del c.d. realizzo controllato Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 177, Tuir, viene estesa l'applicazione del regime di c.d. realizzo controllato alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo. Ai fini dell'applicazione del suddetto regime, tuttavia, è necessario che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: - le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, Tuir, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa; - le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. La condizione dell'ininterrotto possesso richiesta ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), Tuir è estesa fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con il regime suddetto.
Articolo 12- <i>ter</i>	Termine emissione fattura Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 21, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni (prima erano 10) dal momento di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi.
Articolo 12- <i>quater</i>	Modificati i termini dell'ultima LIPE Sostituendo il comma 1 dell'articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010, viene modificato il termine di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali Iva per il IV trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre può essere fatta contestualmente alla dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Articolo 12- <i>quinquies</i> , comma 1	Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri Viene introdotta la possibilità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
Articolo 12- <i>quinquies</i> , comma 3	Proroga scadenza versamenti Slitta al 30 settembre il termine per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. La proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.
Articolo 12- <i>sexies</i>	Cedibilità crediti Iva trimestrali Viene introdotta la possibilità di procedere alla cessione del credito Iva trimestrale. La novità si applica a decorrere dai crediti per i quali è stato richiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 12- <i>septies</i>	Lettera di intento A decorrere dal 1° gennaio 2020, la lettera di intento è trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. Parallelamente viene abrogata la previsione di cui all'articolo 7, comma 4-<i>bis</i>, D. lgs. 471/1997. Con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Agenzia delle entrate individua le modalità operative.
Articolo 12- <i>octies</i>	Contabilità in forma meccanizzata Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici l'obbligo di stampa solo all'atto del controllo e su richiesta dell'organo precedente.
Articolo 12- <i>novies</i>	Bollo virtuale sulle fatture elettroniche Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta in base alle fatture elettroniche inviate al Sdl, l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, integra le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sdl. A tal fine, nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a tutti i soggetti passivi Iva, terrà conto sia dell'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia del maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta. Quando tutto ciò non è possibile con procedure automatizzate, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo.
Articolo 13- <i>bis</i>	Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici Torna l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.
Articolo 13- <i>ter</i>	Pagamento o deposito dei diritti doganali Tramite la sostituzione dell'articolo 77, D.P.R. 43/1973, viene introdotta la possibilità di procedere all'assolvimento dei diritti doganali a mezzo di strumenti tracciabili ed elettronici. Ne deriva che l'assolvimento può avvenire secondo le seguenti modalità: - carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile; - bonifico bancario; - accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio; - contanti per un importo non superiore a 300 euro; e - assegni circolari.
Articolo 13- <i>quater</i>	Locazioni brevi e attività ricettive Viene previsto che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un

	rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve. Viene, inoltre, istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso all'Agenzia delle entrate. I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
Articolo 15-ter	Contrasto all'evasione dei tributi locali Viene introdotta, al fine di contrastare l'evasione, la possibilità per gli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.
Articolo 16	Credito di imposta distributori di carburante Viene precisato che il credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, vale in riferimento alle cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.
Articolo 16-ter	IMU società agricole Con una norma di interpretazione autentica ai fini dell'IMU la società agricola viene equiparata agli IAP e ai coltivatori diretti, con conseguente fruibilità delle previste agevolazioni fiscali.
Articolo 16-quinquies, comma 1	Definizione carichi previdenziali La definizione dei carichi fiscali e contributi viene subordinata a una delibera delle casse, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicare, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Articolo 17, comma 1	Garanzie sviluppo media impresa Viene istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni euro e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.
Articolo 18, commi 3-6	Fondo di garanzia PMI Viene previsto che la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del

	Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese. A tal fine: - per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto; - per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori. Con decreto MISE sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti e la misura massima della garanzia concedibile.
Articolo 26-bis	Credito di imposta rifiuti e imballaggi Al fine di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato viene introdotta la possibilità per all'impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre 1 mese dall'acquisto. In caso di riutilizzo degli imballaggi usati, ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l'anno 2020. Con D.M. da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno individuate le disposizioni attuative.
Articolo 26-ter	Agevolazioni per l'utilizzo di prodotti di riciclo Viene introdotto, per l'anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale. Agli acquirenti dei beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita.
Articolo 43	Semplificazione degli adempimenti per gli ETS e proroghe Vengono esclusi dall'applicazione della disciplina anticorruzione gli enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale (RUNTS). Potranno godere di tale esclusione gli enti iscritti, così come previsto dall'articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo Settore, <i>"a uno dei registri previsti dalle normative di settore"</i>.

	Prevista, inoltre, la proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 , del termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle ONLUS, delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle imprese sociali.
Articolo 44-bis	Incentivi aggregazioni al Sud Per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno è prevista la possibilità di trasferire al soggetto derivante dall'aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.
Articolo 49	Credito d'imposta partecipazione fiere internazionali Il credito è stato esteso anche per la partecipazione a fiere nazionali e non solo quelle internazionali. Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative.
Articolo 49-bis	Incentivi assunzioni giovani A decorrere dal periodo di imposta 2021, viene introdotto un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. Le erogazioni devono avere un importo non inferiore a 10.000 euro. Con D.M. da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge saranno individuate le modalità attuative.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati